



CAPITOLATO D'ONERI

**Attività di sostegno nei Servizi educativo-scolastici 0-11 anni di S.P.E.S.
Nidi, Scuole infanzia, Scuola primaria**

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

CIG. 75801677B0



ART. 1 – OGGETTO DELLA GARA

L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività di sostegno nei Servizi educativo-scolastici 0-11 anni di S.P.E.S. (nidi, scuole infanzia, scuola primaria) relativamente a bambini con disabilità certificata ai sensi della L.104/92.

Per l'anno scolastico 2018/2019 le situazioni che necessitano il servizio di cui sopra sono indicativamente:

- n° 2 bambini di asili nido;
- n° 13 bambini di scuola infanzia;
- n° 4 bambini di scuola primaria

per un totale monte ore prestazionale presunto di ore 16.400 di cui:

- n. 15.700 ore dirette / frontali
- n. 700 ore partecipazione collegiali.

Il servizio dovrà essere svolto tenendo conto delle finalità e delle caratteristiche indicate nel presente capitolato e dovrà essere reso, di norma, nelle sedi scolastiche dell'Ente S.P.E.S., dislocate prevalentemente nel territorio della Provincia di Padova, ovvero anche in altre sedi per attività programmate dall'Ente.

ART. 2 - ENTE APPALTANTE

La sede dell'Ente S.P.E.S., titolare e/o gestore di asili nido con rapporto di convenzione, è situata in via Ognissanti 70 – Padova.

tel: 049/8697777

e-mail: info@spes.pd.it

pec: spespadova@pec.it

sito web: www.spes.pd.it

ART. 3 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento del servizio è riferito all'anno scolastico 2018/2019. L'inizio decorrerà dalla comunicazione della stazione appaltante indicativamente a settembre 2018 e la conclusione è stabilita al 31 luglio 2019.

ART. 4 - FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio in appalto è rivolto a bambini ed alunni disabili con certificazione per l'integrazione scolastica (L.104/92) che necessitano di interventi di sostegno individualizzato, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione attraverso processi di inclusione scolastica e sociale, coerentemente con i principi pedagogici adottati nei Servizi educativi dell'Ente S.P.E.S., con particolare riferimento alla metodologia Montessori e laboratoriale.

Il servizio comprende azioni complesse finalizzate a perseguire le seguenti finalità:

- garantire l'integrazione nel gruppo-classe o sezione e nella comunità scolastica, predisponendo i necessari interventi di supporto per i singoli alunni nel rispetto della persona e in coerenza con i bisogni evidenziati;
- potenziare l'autonomia personale, le capacità comunicative e relazionali e gli apprendimenti, valorizzando e ampliando le competenze individuali;
- sviluppare esperienze di inclusione nella classe o sezione e/o in piccolo gruppo garantendo attenzione ai bisogni ed ascolto a tutti gli alunni nonché opportunità di esprimere competenze ed emozioni in un clima sereno ed accogliente;
- rendere operativa la collaborazione fra tutte le figure professionali presenti nelle strutture educative e nei servizi sanitari, sociali e con la famiglia, per garantire la coerenza del progetto educativo nei diversi ambiti di vita.

ART. 5 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio prevede interventi educativo-scolastici finalizzati a potenziare gli apprendimenti, lo sviluppo delle possibilità comunicative e di socializzazione dei bambini e degli alunni con disabilità frequentanti i Servizi Educativi SPES nella fascia di età 0 - 11 anni.

Tale servizio si integra con le attività didattiche messe in atto dai docenti, dallo staff psicopedagogico, dall'Ufficio coordinamento scolastico dell'Ente S.P.E.S. e con le attività assistenziali di base messe in atto dal personale socio-sanitario ed ausiliario.



ART. 6 - REQUISITI E FUNZIONI RICHIESTE AL PERSONALE DELL' AGGIUDICATARIO

Requisiti:

La figura professionale da impiegare nelle attività previste dal presente appalto deve essere in possesso dei seguenti titoli:

- per asilo nido: titoli di studio riconosciuti dalla Regione Veneto;
- per scuola infanzia e scuola primaria: Laurea in Scienze dell'educazione o Laurea in Scienze della Formazione Primaria o Laurea in Scienze psicologiche o titoli abilitanti nell'insegnamento alla scuola dell'infanzia e/o primaria. Altri titoli di laurea purchè con esperienza documentata di almeno un anno nel sostegno scolastico.

Si ritiene opportuno che, considerato il ruolo che il personale andrà a ricoprire, lo stesso sia in possesso di documentate:

- conoscenze e competenze in materia di disabilità relativamente alla fascia d'età 0-11 anni;
- conoscenze e competenze in materia di psicologia dello sviluppo;
- conoscenze e competenze in materia di didattica nel rispetto delle abilità di ciascun bambino;
- conoscenze ed esperienze sulla metodologia laboratoriale e sul Metodo Montessori;
- abilità relazionali e sociali adeguate ai bambini, al gruppo di lavoro e ai rapporti con le famiglie;

Funzioni:

Il personale svolgerà attività frontali a diretto contatto con gli alunni con disabilità assegnati nelle diverse scuole, e attività non frontali di programmazione, valutazione, verifica e formazione. Nello specifico:

- provvede, in quanto titolare del progetto educativo, alla stesura del P.E.I. e del P.D.F. con relative verifiche periodiche in collaborazione con il personale scolastico, sanitario, sociale e con la famiglia;
- svolge le attività individualizzate e quelle di gruppo nel quale è inserita la disabilità, previste dalla programmazione specifica e/o dalle routine quotidiane collaborando con i docenti;
- promuove l'integrazione degli alunni disabili nel gruppo classe e nella comunità scolastica;
- partecipa agli incontri inclusione (G.L.H.O.) per ciascun bambino/a con famiglia e Servizi socio-sanitari;
- compila la modulistica richiesta (documentazione inclusione, registri,...);
- accompagna gli alunni nelle esperienze sul territorio, anche di più giorni;
- partecipa al G.L.I. – Gruppo di Lavoro per l'Inclusione;
- partecipa agli incontri collegiali (collegi docenti, programmazioni di classe, ecc...);
- predispone, realizza e attua il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato di ciascun bambino/a;
- rispetta e osserva gli obiettivi e le finalità dell'Ente esplicitati nello Statuto , nella Carta dei Servizi, nel PTOF, nel Regolamento del Servizio e nelle Linee guida adottate da S.P.E.S. (inclusione, intercultura, partenariato scuola-famiglia, ecc...).

ART. 7 - COMPITI/FUNZIONI DELL'AGGIUDICATARIO

Il soggetto Aggiudicatario (di seguito Aggiudicatario) si impegna a realizzare quanto proposto nel progetto di gestione del servizio presentato in sede di gara.

Tutte le attività inerenti il servizio oggetto di appalto sono svolte dall'Aggiudicatario con propri mezzi e proprio personale.

L' Aggiudicatario deve disporre, pertanto, di una figura di coordinamento che provveda a tenere i contatti con le figure professionali incaricate, la scuola e la Direzione Spes .

Il Coordinatore deve essere in possesso di laurea breve o specialistica in: Scienze dell'Educazione/ Formazione, Pedagogia, Psicologia, titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti e di esperienza almeno biennale nel coordinamento di servizi socio/educativi e scolastici.

Il coordinatore è il referente organizzativo del servizio oggetto del presente appalto e deve accertarsi dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati ai singoli educatori/insegnanti.

L'Aggiudicatario deve prevedere e organizzare una modalità adeguata di gestione delle sostituzioni del personale in caso di assenza. Deve altresì provvedere all'invio , all'Ufficio Coordinamento servizi educativi e scolastici dell'Ente, di un report mensile per struttura con riepilogo degli orari di presenza del personale impiegato ed eventuali sostituzioni, nonché un report trimestrale sull'andamento del servizio.

L'Aggiudicatario deve assicurare il servizio di sostegno e assistenza educativa secondo il calendario scolastico (fino al 31/07/2019 per quanto riguarda asili nido e scuole infanzia) e gli orari delle singole scuole.



Il servizio non viene quindi erogato, di norma, durante i periodi di chiusura delle scuole e di sospensione dell'attività didattica (es. festività natalizie, pasquali), nonché per eventuali interruzioni dovute a elezioni, calamità naturali, caso fortuito o forza maggiore.

Prima dell'inizio delle attività didattiche, l'Ente aggiudicatario fornirà all'Aggiudicatario il prospetto preciso delle prestazioni richieste per l'anno scolastico con relativa quantificazione oraria; sulla base di tali dati l'aggiudicatario provvede all'assegnazione del personale educativo ai singoli alunni tenendo conto delle caratteristiche degli alunni stessi e delle competenze degli educatori.

Il Coordinatore concorda l'orario di servizio settimanale di ciascun operatore con i referenti della scuola nel rispetto dell'organizzazione del personale educativo/docente e non (Operatori socio sanitari) della stessa.

Successivamente il Coordinatore trasmetterà i nominativi degli educatori/insegnanti e le sedi di servizio.

Ogni variazione relativa alle modalità di erogazione del servizio e al numero di ore assegnate per ogni alunno, finalizzata ad organizzazioni più funzionali alla realizzazione del progetto di inclusione, deve essere preventivamente condivisa e autorizzata dall'Ente appaltatore.

L'aggiudicatario deve fornire periodicamente elenchi con la situazione aggiornata.

Assenza dell'alunno

In caso di assenza del bambino o dell'alunno seguito, la figura professionale incaricata resta in servizio senza variazioni orarie nel primo giorno di assenza del bambino, al termine del quale la prestazione verrà sospesa e verrà successivamente riattivata con il rientro dell'alunno a scuola/nido.

Nel giorno di servizio l'educatore sarà impiegato per lo svolgimento di attività finalizzate ad una migliore integrazione degli alunni con disabilità presenti nella struttura o per altre attività scolastiche nelle classi su indicazione della Coordinatrice di struttura.

Assenza dell'operatore

In caso di assenza, l'operatore deve dare immediata comunicazione al coordinatore della struttura in cui presta servizio e al coordinatore del servizio Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario deve provvedere tempestivamente alla sostituzione dell'operatore e comunque dal secondo giorno di assenza; deve inoltre comunicare per iscritto al coordinatore della struttura la durata dell'assenza e il nominativo del sostituto.

ART. 8 – ATTIVITA' COLLEGIALI

Ogni operatore, deve partecipare, indicativamente fino ad un massimo di 40 ore annuali per:

- predisposizione, aggiornamento e verifica del PEI, incontri inclusione interni e con servizi/famiglia;
- partecipazione a consigli di classe/gruppi di lavoro e altri gruppi istituzionali;
- coinvolgimento sulle proposte della scuola (uscite didattiche anche di più giorni, progetti esterni, acquaticità, feste, ecc...)

I costi di tali attività sono a carico dell'Ente Aggiudicatario e sono già inclusi nell'importo complessivo posto a base di gara.

ART. 9 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

Ogni operatore impegnato nel servizio è tenuto a partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento e di formazione organizzati dall'Ente S.P.E.S. per un massimo di 30 ore oltre a quelle organizzate dal soggetto Aggiudicatario per obblighi di legge (es. D.Lgs. 81/2008).

La partecipazione del personale alle attività di formazione e di coordinamento sono a carico dell'Aggiudicatario.

ART. 10 - OBBLIGHI DELL' AGGIUDICATARIO

Con riferimento al Personale l'Aggiudicatario è obbligato, a titolo esemplificativo, a:

1. fornire all'Ente appaltante, prima dell'inizio dell'anno scolastico, gli elenchi nominativi delle unità di personale e/o di altro personale del medesimo livello per le eventuali sostituzioni e a comunicare tempestivamente all'Ente l'aggiornamento di detti elenchi in caso di integrazioni nel corso dell'anno;
2. utilizzare per il servizio oggetto dell'appalto il personale indicato e consegnare, entro la data di sottoscrizione del verbale di inizio attività, il curriculum vitae di ciascuno comprovante anche le esperienze acquisite sul Metodo Montessori e Laboratoriale e il certificato del casellario giudiziale;
3. fornire, prima dell'inizio dell'anno scolastico, il documento di programmazione della formazione e aggiornamento del personale spettante all'Aggiudicatario;
4. assicurare che il proprio personale partecipi agli incontri formativi, di aggiornamento e di monitoraggio, organizzati dall'Ente;



5. assicurare un rapporto individualizzato tra l'allievo e l'educatore avente competenze adeguate al caso, garantendo, di norma, la continuità dell'intervento per l'intero anno scolastico ed eventualmente anche oltre, seguendo il percorso scolastico;
 6. garantire per tutta la durata del contratto la continuità del personale assegnato pertanto il suo avvicendamento per motivi diversi dalla maternità, paternità, dimissioni, malattia o altri gravi motivi documentati, comporterà l'applicazione di una penale;
 7. assicurare che tutto il personale mantenga un comportamento professionale rispettoso e corretto nei confronti degli utenti, dei loro famigliari e del personale delle istituzioni scolastiche con cui si trovano a collaborare;
 8. assicurare che tutto il personale sia fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni anche in riferimento alla movimentazione dei carichi;
 9. sostituire il personale ritenuto non idoneo entro 5 giorni dalla richiesta scritta del Direttore dell'Ente o immediatamente, qualora sussista l'urgenza;
 10. informare tempestivamente l'Ente di ogni eventuale problema o difficoltà riguardante l'esecuzione dei servizi rispetto alla scuola e alla famiglia;
 11. l'Aggiudicatario è unico responsabile del corretto svolgimento del servizio per il quale impegnerà i necessari operatori, che dovranno uniformarsi agli indirizzi stabiliti dall'Ente;
- Con riferimento all'organizzazione del servizio l'Aggiudicatario è obbligato a:
- a. rispettare i criteri e le modalità indicati nel progetto in merito a sostituzioni per ferie, malattie, permessi degli operatori e in particolare sostituire tempestivamente come indicato "Assenza dell'operatore" il personale assente e comunicare le sostituzioni provvisorie o definitive all'Ente;
 - b. garantire la continuità del coordinatore per la durata del contratto, salvo richiesta di sostituzione da parte dell'Ente, dimissioni dell'interessato o interruzioni legittimate;
 - c. redigere una relazione trimestrale di monitoraggio sulle attività evidenziando punti di forza, criticità ed eventuali proposte migliorative;
 - d. estendere il servizio, durante la durata dell'appalto, ad utenti nuovi che fossero certificati in corso d'anno alle stesse condizioni e prezzi del presente appalto, dietro richiesta formale da parte dell'Ente;
 - e. svolgere la prestazione convenzionata con autonomia organizzativa e gestionale e ad armonizzare le proprie attività con tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore, nel rispetto delle finalità indicate nei programmi elaborati dall'Ente;
 - f. esibire in qualsiasi momento, su richiesta dell'Ente, la documentazione, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali e assistenziali e sulla sicurezza sul luogo di lavoro;
 - g. rispettare le disposizioni che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché della privacy, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003;

Restano comunque a carico dell'Aggiudicatario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del Servizio.

ART. 11 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra questa Ente acquisirà, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.



Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo dell'Aggiudicatario nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante potrà intervenire - anche in corso di esecuzione del contratto -, con la procedura individuata dall'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Ente ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

L'Aggiudicatario può anche utilizzare personale che abbia con la stessa un rapporto di lavoro autonomo. In tal caso, l'Aggiudicatario comunica preventivamente all'Ente l'utilizzo di tale personale e, in ogni caso, l'utilizzo di lavoro autonomo può avvenire solo nel pieno rispetto della normativa vigente, tale per cui, stante la natura del servizio, non è consentito l'impiego di personale educatore con rapporto di collaborazione a progetto.

Si precisa che, in attuazione a quanto suddetto, l'Aggiudicatario deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione individuale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni e ai materiali utilizzati. L'Aggiudicatario opera nel rispetto della pari opportunità nel reclutamento e nella successiva gestione del personale dipendente, compreso l'accesso ai percorsi di carriera e sviluppo professionale.

L'Aggiudicatario si impegna a permettere la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato alla stazione appaltante, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente e da altri articoli. I dipendenti della stazione appaltante sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con l'Ente SPES.

ART. 12 - DURATA DELL'APPALTO

Il contratto relativo al presente appalto ha durata da settembre 2018 a luglio 2019.

Il contratto decorre dalla data di attivazione del servizio oggetto dell'appalto, indicata in un apposito verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti, con inizio indicativo il 1° settembre 2018.

L'inizio e la fine del servizio annuale sono determinati secondo il calendario scolastico e potranno comprendere la realizzazione di attività nel periodo estivo. Tali attività saranno preventivamente comunicate all'Aggiudicatario e saranno compensate secondo il parametro risultante dal rapporto corrispettivo complessivo/monte ore prestazionale così come presentato in sede di gara.

La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l'impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal Direttore dell'Ente e dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta.

Nel caso in cui, al termine del contratto, SPES non fosse riuscito a completare la procedura per un nuovo affidamento del servizio, potrà prorogare l'appalto con specifico provvedimento alle condizioni di legge.

A tale fine l'Appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto.

ART. 13 - COSTO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Per lo svolgimento delle attività del servizio nell'anno scolastico 2018/2019 viene stimato un monte ore complessivo pari a **16.400 ore, comprensivo delle ore frontali e non frontali.**

L'importo per la prestazione si intende comprensivo di qualunque costo supportato dall'Aggiudicatario per l'erogazione del servizio (segreteria, coordinamento, formazione etc).

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto l'Ente può chiedere l'integrazione del monte ore e l'Aggiudicatario ha l'obbligo di accettare agli stessi patti e alle stesse condizioni, derivanti dal rapporto tra prezzo offerto in sede di gara e monte ore complessivo del presente articolo.

Sono a carico dell'Ente il costo del pranzo degli educatori qualora ciò sia indispensabile dalla necessità di consumare il pasto insieme all'alunno assegnato.



Importo assoggettato a ribasso d'asta

L'importo riferito all'intera durata dell'appalto è stabilito in complessivi **€ 255.238,00 + Iva ai sensi di legge** e sarà corrisposto, così come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, in 11 rate mensili di pari importo con prima emissione settembre 2018 e undicesima rata nel mese di luglio 2019.

ART.14 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per l'intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Al termine di ogni mese l'appaltatore dovrà inviare regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente, con il rateo mensile di addebito ripartito per la quota prestazionale di ogni singola struttura educativa dove viene effettuato il servizio. Sarà cura della stazione appaltante inviare all'aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, dopo l'accertamento e rilascio della dichiarazione di regolare esecuzione del servizio da parte del responsabile del procedimento.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria. L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

ART. 15 – RIDUZIONE DEL CORRISPETTIVO

Qualora durante lo svolgimento del contratto si verificasse per qualsiasi motivazione la riduzione dell'attività oraria di sostegno individualizzato prestata in favore di un bambino, così come originariamente stabilito con la consegna della scheda di servizio soggettiva, l'Aggiudicatario dovrà procedere alla corrispondente riduzione della rata mensile di addebito secondo l'importo risultante dall'applicazione del parametro costo orario per minore numero di ore richieste dall'Appaltatore.

(il costo orario viene determinato dal rapporto corrispettivo complessivo offerto in sede di gara/monte ore prestazionali annuale).

ART. 16 – VERIFICA ATTIVITA' PRESTAZIONALI NELLE SEDI SCOLASTICHE

L'aggiudicatario dovrà mensilmente presentare all'Ente i seguenti dati riepilogativi dei servizi effettuati nel periodo di riferimento corredati dalla documentazione relativa a:

1. le ore di servizio (frontali e non frontali) effettuate da ciascun educatore/insegnante nelle sedi scolastiche assegnate, vistate dal Coordinatore;
2. riepilogo complessivo delle ore effettuate nel mese di riferimento.

Tale documentazione ha valore esclusivamente di monitoraggio e non costituisce presupposto per ulteriori riconoscimenti di corrispettivo in favore della Ditta aggiudicataria.

ART. 17 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L.136/2010

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi. L'Appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. Il medesimo Aggiudicatario è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Ente e dagli altri soggetti, il codice identificativo gara (CIG).



Art. 18 - COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITÀ

E' a carico dell' Aggiudicatario ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato. La Stazione appaltante resta estranea ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall' Aggiudicatario, il quale la manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi estromettendone, di conseguenza, la Stazione appaltante.

L'Aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante, salvo l'intervento in favore dell'Aggiudicatario da parte della Società Assicuratrice.

L'Aggiudicatario provvede alla copertura assicurativa dei propri operatori. Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi, compresi i bambini, per negligenze o responsabilità del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura. La polizza assicurativa RTC/RCO, obbligatoriamente stipulata con una primaria compagnia di assicurazione, dovrà esplicitamente indicare che SPES viene considerato "terzi" a tutti gli effetti.

Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato.

Dovranno essere pure inseriti in garanzia tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione.

SPES è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'Aggiudicatario durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

La polizza dovrà avere massimali almeno pari a quelli stipulati da SPES per lo stesso servizio per ogni sinistro, per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e per danni a cose, anche se appartenenti a più persone.

Restano ad esclusivo carico dell' Aggiudicatario gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla suddetta polizza. Detta polizza sarà inviata a SPES prima dell'inizio del servizio fornito.

L'Aggiudicatario nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare alla Stazione appaltante ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro il gestore è tenuto a prestare la propria faticosa collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

ART. 19 - SUPERVISIONE, CONTROLLO E VERIFICHE PRESTAZIONI DELL'ENTE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE – MONITORAGGIO

L'Ente SPES eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività da parte dell'Aggiudicatario. L'Ente ha il diritto, in qualsiasi momento e senza preventiva informazione, di effettuare controlli, ispezioni e indagini al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse.

In specifico tali controlli saranno effettuati dal Direttore dell'Ente e/o dalla Responsabile Ufficio scolastico di SPES. Essi potranno disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- la **rispondenza** del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato nonché al progetto/ offerta presentato dall'aggiudicatario;
- la rispondenza e la **permanenza** dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
- l'**andamento della gestione**, sia sul piano organizzativo sia sul piano delle attività educative, mediante verifiche in itinere;
- il consolidamento dei **livelli di qualità e di efficacia** degli interventi previsti dal servizio;
- l'**idoneità del personale** a perseguire le finalità del progetto educativo.

I controlli di tipo tecnico-qualitativo saranno effettuati dall'Ente attraverso:

- la richiesta di report periodici sull'attività effettuata dall'Aggiudicatario;



- la richiesta di copia di materiali di documentazione del Servizio (progetto educativo, relazioni di verifica, diari, schede personali, fotografie);
- osservazioni e ispezioni nei plessi all'interno dei quali si svolge l'attività;
- colloqui periodici con i responsabili e il coordinatore dell'Aggiudicatario;
- effettuazione diretta di rilevazioni sull'utenza (questionari, interviste, colloqui individuali, ecc...);

L'Aggiudicatario è tenuto a partecipare inoltre ad ulteriori specifici momenti di verifica su temi o problemi autonomamente individuati.

L'Aggiudicatario, inoltre, dovrà prevedere modi e forme di controllo sull'attività del proprio personale e dei servizi svolti ogni mese registrando le presenze in servizio, per consentire la verifica delle presenze da parte dell'Ente al termine di ogni mese, e comunque quando da questa richiesto.

ART. 20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER CONTO DELL'APPALTATORE

SPES è rappresentata, quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, dal Direttore Generale.

Prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto SPES provvederà a nominare un responsabile dell'esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore. In particolare, il responsabile dell'esecuzione provvede:

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 - se e per quanto in vigore - nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il nominativo del responsabile dell'esecuzione verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria, così come ogni altra variazione dovesse intervenire.

L'Aggiudicatario dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento, denominato Responsabile/Coordinatore del Servizio, al quale SPES possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, il Referente/Responsabile dovrà essere individuato all'interno della società mandataria.

ART. 21 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il responsabile dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace, nel caso in cui, i servizi oggetto del presente appalto debbano essere immediatamente consegnati in corrispondenza dell'avvio dell'anno scolastico 2018/2019. In tal caso, il responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 22 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal responsabile dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal responsabile del procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente. La stazione appaltante può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:



a) per servizi supplementari da parte del contraente originale, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- 2) comporti per l'amministrazione notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire sull'assetto organizzativo dei servizi in ragione dell'andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull'interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia a elementi quantitativi sia di contenuto.

L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

ART. 23 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il responsabile dell'esecuzione procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

SPES in particolare provvederà, per il tramite del responsabile dell'esecuzione, nel corso dell'intera durata contrattuale, ad esercitare puntuali verifiche con le scadenze previste dalla legge, in merito al rispetto, da parte dell' Aggiudicatario, in ordine a:

- controllo delle prestazioni effettuate;
- regolare impiego della manodopera;
- rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- osservanza della normativa antinfortunistica;
- regolare assolvimento degli obblighi contributivi;
- adempimento degli obblighi fiscali.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il responsabile dell'esecuzione ritenga necessari. In relazione alla natura della prestazione, saranno disposti controlli a campione con modalità idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. Il responsabile dell'esecuzione indica se ha riscontrato difetti o mancanze riguardo all'esecuzione, e assegna un termine per adempiere alle prescrizioni impartite allo scopo di garantire la buona esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Con apposita relazione riservata il responsabile dell'esecuzione espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Al termine dell'appalto, il R.U.P. rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

In caso di irregolarità, in caso di mancata o ritardata esecuzione, totale o parziale, della prestazione, oppure quando l'esecuzione risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti pattuiti, l'Amministrazione si riserva la facoltà:

- di acquisire presso altri fornitori la prestazione non eseguita tempestivamente o contestata e non eseguita entro i tempi stabiliti, con addebito all' Aggiudicatario della differenza del maggior costo sostenuto per



l'esecuzione mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata;
- di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

ART. 24 – CONTESTAZIONI

Ove SPES riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante posta elettronica certificata (pec) indirizzata al legale rappresentante dell'Aggiudicatario. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte da SPES al coordinatore referente dell'Aggiudicatario si intendono come presentate direttamente allo stesso. Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.

Art. 25 - PENALITA'

Ove ad insindacabile giudizio dell'Ente le controdeduzioni di cui all'art. precedente risultassero irrilevanti o non pervenissero entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro l'eventuale termine stabilito nella diffida, nei confronti dell' Aggiudicatario saranno applicate le seguenti penalità:

Le penali vengono così articolate:

1. in caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'Ente a provvedere in altro modo, compreso il monte ore formativo richiesto, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore, in considerazione della facoltà dell'Ente di procedere, a spese dell' Aggiudicatario inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto;
2. € 100,00 per il secondo giorno di mancato servizio consecutivo da parte di ogni addetto, ove ne sia mancata la sostituzione, oltre alla ritenuta del corrispondente compenso;
3. € 100,00 per ogni giorno di servizio prestato da personale non idoneo ai sensi del presente capitolato, intendendosi per inidoneità anche il mancato assolvimento integrale degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, da parte dell'Aggiudicatario;
4. per ogni violazione di impegni assunti in sede di offerta o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione, in termini di prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile;
5. in caso di mancato rispetto di quanto richiesto dal capitolato e offerto in sede di gara per quanto attiene la qualità pedagogica e organizzativa dei servizi verrà applicata una penale pari a € 2.000 (duemila);
6. ogniqualvolta venga negato l'accesso agli incaricati dell'Ente ad eseguire i controlli di conformità o non venga fornita dal personale dell'Appaltatore la necessaria collaborazione durante i controlli verrà applicata una penale pari a € 3.000,00 (tremila);
7. per mancata formazione del personale a soddisfacimento di quanto richiesto dalle normative vigenti, dal presente capitolato e di quanto eventualmente offerto in sede di gara sarà applicata una penalità di Euro 800,00 (ottocento);

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione (vedi art. precedente). Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nei casi in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell'Ente.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.

Art. 26 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Sospensione

Si applica in materia, per quanto compatibile, l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Risoluzione

Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.



Inoltre, quando il responsabile dell'esecuzione accerti che comportamenti dell'appaltatore concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere la esecuzione a regola d'arte dei servizi, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il responsabile dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il responsabile dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i servizi in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto.

In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) quando SPES e l' Aggiudicatario, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso: l'Aggiudicatario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva, il cui importo è subordinato a quanto previsto nell'art. 23;
- b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell' Aggiudicatario per causa ad essa non imputabile;
- c) formulazione da parte del Responsabile del Procedimento di più di 2 diffide e/o richiami relativi a fatti per i quali è ravvisabile una inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- d) apertura di una procedura di fallimento a carico dell' Aggiudicatario o altre procedure derivanti da insolvenza;
- e) cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
- f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- g) mancato rispetto da parte dell' Aggiudicatario dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dall'appalto, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
- h) danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà di SPES;
- i) non ottemperanza, entro 10 giorni, alle prescrizioni di SPES in conseguenza dei rilievi effettuati da SPES stesso;
- j) interruzione non motivata del servizio;
- k) violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
- l) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, verificata inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali e di quanto previsto dal progetto pedagogico e organizzativo di riferimento;
- m) persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dall'Ente;
- n) mancato reintegro della cauzione nei termini previsti dall'art. 23.

ART. 27 SUBAPPALTO

E' vietato subappaltare il servizio assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Ente, salvo maggiori danni accertati.

Tale previsione trova il suo fondamento sia nella tipologia di servizi oggetto del presente capitolato sia nei suoi fruitori finali. Le prestazioni richieste, infatti, si collocano in un contesto organizzativo improntato al percorso educativo di utenti, nel quale l'unitarietà dell'affidamento costituisce un valore aggiunto in termini gestionali e di efficacia erogativa del servizio.

La necessità di continui e sistematici momenti di confronto/condivisione tra i soggetti che partecipano alla gestione nonché la collegialità che connota il servizio, sia nella sua fase progettuale sia in quella esecutiva,



inducono a ritenere opportuna e proficua la presenza di un unico operatore economico, sia esso singolo o in raggruppamento. In considerazione della tipologia di utenza, l'elemento fiduciario tra committente e appaltatore assume una rilevanza dirimente per la tutela dell'interesse positivo della stazione appaltante al conseguimento degli specifici servizi.

ART. 28 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo Aggiudicatario espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere.

Cessione dei crediti derivanti dal contratto

Si applica in materia l'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

ART. 29 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dall'Aggiudicatario che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 30 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA — ONERI DELLA SICUREZZA

L'Impresa ha l'obbligo di adottare i provvedimenti e le cautele, di cui agli articoli precedenti al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro deve attenersi a quanto previsto dal D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e a quanto stabilito dall'art. 5 "Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" della Legge n. 123/2007.

Ai sensi dell'art. 26 del citato D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 comma 3, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento che indichi le misure adottate per eliminare ridurre al minimo i rischi da interferenze. Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice.

Per quanto concerne la valutazione dei rischi da interferenza, di cui al comma 3-ter, art. 26 del D. Lgs. 81/2008, conseguenti allo svolgimento delle attività previste nelle diverse sedi scolastiche, si ritiene che per la natura delle prestazioni e le caratteristiche dei luoghi, gli eventuali rischi presenti siano superabili con misure di carattere organizzativo, che saranno concordate sottoscritte da tutte le parti interessate prima dell'inizio del servizio.

L'adozione di tali misure di carattere organizzativo non comportano nuovi costi per la gestione della sicurezza, ad eccezione di quelli derivanti dal corrispettivo per la partecipazione dei tecnici dell'Aggiudicatario alla redazione del verbale di cui sopra.

Art. 31 – CAUZIONI

Cauzione provvisoria

Come da disciplinare di gara.

Cauzione definitiva

L'Aggiudicatario dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016, per una somma pari al 10% dell'importo presunto dell'appalto (IVA esclusa) che verrà depositata o costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolata a favore dell'Ente fino al termine del periodo contrattuale.

